

COPIA



COMUNE DI

Provincia di Lecce

Rep. n. 326

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEL CIMITERO.

DITTA APPALTATRICE: EMILIO ALFANO s.p.a., con sede in Arzano (NA).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantuno, addì diciassette del mese di settembre (17/09/1991 -) in

e nella sede Municipale, alle ore

11.25 -

Avanti di me , Segretario del Comune di , legalmente autorizzato a stipulare in forma pubblica i contratti di appalto nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dott. , nato il e

ed ivi residente e domiciliato alla

, Sindaco del Comune di

(Codice Fiscale Comune), il quale

nel presente atto dichiara di agire, come agisce,

esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse

se dell'ente che rappresenta.

2) Sig. , nato l' a



[Handwritten signature]

SpA

Deposito a legge il 18.9.1991

e residente ad

alla via

, nella qualità di procuratore della s.p.a. Emilio Alfano, con sede in Arzano (NA) - giusta procura in data 23/10/1984, Rep. n. 30061, raccolta n. 3533, registrata a Napoli il 24/10/1984 al numero 8578/C, per Notar Mario Mazzocca, Notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Napoli, che a quest'atto in copia autentica si allega sotto la lettera A) - il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della prefata Società, aggiudicataria dell'appalto, (Codice Fiscale della Società: 01321970632).-----

Della identità personale delle costituite parti io Segretario rogante sono personalmente certo.-----

I contraenti, previo mio consenso, concordemente dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni.-----

PREMESSO:-----

- che con deliberazione Consiliare n 171 del 23/10/1987, di cui l'O.P.C. ha preso atto nella seduta del 17/11/1987 con provv. n. 63122, veniva approvato il capitolato d'oneri per l'espletamento del servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale; -----

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 605 del 29/12/1987, di cui l'O.P.C. ha reso atto nella seduta del 27/1/1988 con provvedimento n. 60544 e ratificata con atto Consiliare n. 32 del 29/3/1988, veniva determinato di affidare il servizio di cui trattasi alla Emilio Alfano s.p.a. con sede in Arzano (NA), per la durata di anni 18, dal 1988 al 2005 compresi, con l'obbligo della stessa di corrispondere al Comune la seguente percentuale di compartecipazione sulle entrate annue riconosciute:

- a) per ogni richiesta di allacciamento evasiva: 50%;
- b) sul canone annuo di ciascuna lampada votiva: 18%;
- c) per ogni lampada occasionale giornaliera: 50%;
- d) per ogni lampada occasionale mese di novembre: 50%;

- che, a norma dell'art. 18 del capitolato d'oneri, la ditta appaltatrice deve costituire una cauzione pari al 10% del presunto ammontare dell'importo annuo da corrispondere al Comune, e comunque non inferiore a L. 500.000;

- che la prefata Società ha prestato la cauzione di L. 641.110, corrispondente al 10% dell'importo corrisposto al Comune per l'anno 1988, me di ante deposito in numerario presso la Tesoreria Comunale, giusta quietanza n. 659 dell'11/12/1989;

- che a carico della prefata Società e dell'amministratore, unico Sig.

non sussistono provvedimenti definitivi che applicano una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1428, ovvero provvedimenti indicati nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10, nonché nell'art. 10/quarter della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni, come si evince dal certificato rilasciato dalla Prefettura di Lecce in data 13/6/1991, prot. n. 4685/AM;-----

- che ora è intenzione delle parti far ciò risultare da apposito contratto formale;-----

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto appresso:-----

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

2) il Dott. _____ nella sua espressa qualità di Sindaco del Comune di _____ mediante il presente contratto conferisce in appalto alla ditta Emilio Alfano s.p.a. - con sede in Arzano (NA) - il servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale di _____ per la durata di anni 18 (dieciotto), dall'1/1/1988 al 31/12/2005.-----



3) per il servizio di cui trattasi la ditta concessionaria corrisponderà al Comune la seguente percentuale di compartecipazione sulle entrate annue riscosse:-----

- a) per ogni richiesta di allacciamento evasa: 50%;
- b) sul canone annuo di ciascuna lampada votiva: 38%;
- c) per ogni lampada occasionale giornaliera: 50%;
- d) per ogni lampada occasionale mese di novembre: 50%.-----

4) l'appalto è disciplinato dalle seguenti norme e condizioni risultanti dal capitolato d'oneri, approvato con deliberazione Consiliare n. 171 del 23/10/1987:-----

ART. 1

Oggetto del presente capitolato d'oneri è il diritto riservato al Comune di ----- di esercitare, con diritto di privativa, il servizio della illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. esistenti nel cimitero comunale.-----

ART. 2

Il servizio sarà gestito dal Comune mediante appalto. In via del tutto eccezionale il servizio potrà essere gestito in economia nel caso se ne ravvisi l'assoluta necessità. -----

ART. 3

La durata della concessione viene stabilita in anni 18, rinnovabile qualora entro sei mesi antecedenti alla scadenza una delle parti non faccia pervenire all'altra parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, legale disdetta.

ART. 4

La ditta concessionaria dovrà demolire e ricostruire ex novo, a complete sue spese, l'intero impianto elettrico votivo, nel pieno rispetto delle più recenti norme C.E.I. ed ex E.N.P.I., stanti le pessime condizioni di quello esistente, e dovrà effettuare - sempre a complete sue spese - l'ampliamento delle rete di illuminazione nella parte ampliata del cimitero e nell'ossario a callette (piano terra e primo piano).-----

Nessun contributo è dovuto dagli utenti per il riallaccio all'impianto elettrico delle lampade votive eterne esistenti.-----

Inoltre, dovrà sostenere tutte le spese per l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione della energia elettrica e l'installazione del relativo contatore.-----

Anche le spese per opere, lavori, forniture, nessuna esclusa, relative alla prima attuazione dell'eser-

cizio, saranno a carico dell'impresa concessionaria.

ART. 5

L'impianto dovrà essere eseguito, dove possibile, con cavi sotterranei o sottotraccia mascherati, eccettuati gli aerei e gli apparecchi di presa. La ditta concessionaria risponderà in proprio dei danni, guasti, deterioramenti, che potessero essere arrecati alle opere murarie, croci, tombe e quanto altro esistente nel cimitero, rimettendo il tutto in pristino. -----

ART. 6

La ditta concessionaria si impegna a provvedere alla installazione, manutenzione e funzionamento - a titolo completamente gratuito - delle seguenti lampade per conto del Comune: -----
- un faro per l'illuminazione dell'arco in pietra leccese esistente nella parte anteriore del cimitero; - * le lampade necessarie per l'illuminazione della croce installata sull'ossario comune; - due fari per l'illuminazione dell'ossario a cellette nella parte ampliata del cimitero. -----

ART. 7

Il comune metterà gratuitamente a disposizione della ditta concessionaria un locale o parte di locale da adibirsi ad uso ripostiglio per deposito attrezzi

e per la posa del quadro di comando dell'impianto.

ART. 8

La ditta concessionaria dovrà distribuire nell'ambito del cimitero comunale energia elettrica per illuminazione alla tensione di 24 volts.-----

ART. 9

La ditta concessionaria curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto e delle lampade e dei relativi sostegni. La potenzialità delle lampade dovrà essere da 3-Watt ciascuna e l'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore per incendi, uragani, devastazioni e furti.-----

ART. 10

La ditta concessionaria si impegna:-----

a) ad osservare e fare osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia o che vengano in seguito emanate; b) a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale, sia civilmente che penalmente, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione; c) ad effettuare a sue spese i necessari ampliamenti della rete di illuminazione, nel caso che questi



si rendessero necessari per eventuali ampliamenti del cimitero comunale; d) ad eseguire l'impianto e gli allacciamenti in modo da non pregiudicare la estetica del cimitero.-----

ART. 11

Alla scadenza della concessione tutte le opere inerenti all'impianto, compresi gli allacciamenti agli utenti, in perfetta efficienza, diverranno di proprietà del Comune, senza che per questo debba versarsi da parte del Comune medesimo corrispettivo alcuno o indennità di sorta.-----

ART. 12

Allo scopo di accertare il canone dovuto al Comune, la ditta concessionaria dovrà tenere aggiornato un registro cronologico degli utenti con l'indicazione dei pagamenti effettuati. L'Amministrazione comunale ha in ogni momento piena facoltà di esaminare e controllare i registri e la contabilità relativa, formulando all'impresa i rilievi ritenuti necessari e prefiggendo un termine per uniformarsi.

ART. 13

Il canone dovuto al Comune sarà versato in via posticipata entro il mese di gennaio di ogni anno.-----

ART. 14

Il Comune ha la facoltà di procedere alla revoca

della concessione nel caso di ripetute inadempienze alle norme contrattuali o per altre negligenze od irregolarità che turbino il regolare funzionamento del servizio.-----

Detta revoca dovrà essere, tuttavia, preceduta da regolare messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo di notifica giudiziale.-----

In caso di morte, fallimento od assoluto provato impedimento da parte del concessionario ad esercitare il servizio, l'appalto si intenderà decaduto di diritto, senza obbligo da parte dell'Amministrazione di corrispondere alcun indennizzo.-----

In caso di morte dell'appaltatore, l'Amministrazione conferirà, di preferenza, il nuovo appalto ad uno degli eredi dello stesso, purchè sia in possesso dei requisiti voluti e venga discrezionalmente riconosciuto idoneo dall'Amministrazione stessa.

ART. 15

La ditta concessionaria si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche per il personale occupato nel servizio.-----

ART. 16

L'Amministrazione si riserva il diritto di control-

lare che gli impianti siano conformi alle norme di legge e che i compensi riscossi dalla ditta concessionaria siano conformi a quelli stabiliti. - - -

ART. 17

Ove il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili alla ditta concessionaria e, nel caso questa non osservi il capitolato e le clausole contrattuali, il Comune provvederà a diffidarla assegnandole adeguato termine per la regolarizzazione, trascorso il quale potrà essere promossa la risoluzione del contratto con imputazione alla ditta di eventuali danni e spese da rivalersi sul deposito cauzionale.-----

ART. 18

Le spese d'appalto, contratto, registrazione e quante altre relative, nessuna esclusa, sono a carico della ditta concessionaria. -----

A garanzia del contratto, la ditta stessa dovrà costituire una cauzione pari al 10% del presunto ammontare dell'importo annuo da corrispondere al Comune, e comunque non inferiore ad L.500.000.-----

ART. 19

La gestione del servizio e la riscossione dei relativi diritti dovranno essere disimpegnate secondo le seguenti norme e modalità:-----

1) La ditta concessionaria predispone il servizio per l'illuminazione votiva dei sepolcreti, nicchie, ecc. nelle due forme "lampada votiva eterna" e "lampada votiva occasionale".-----

2) - LAMPADA VOTIVA ETERNA -

1) servizio viene effettuato: a) fornendo una lampada elettrica alloggiata su apposito decoroso sostegno di tipo unico. La lampada ed il sostegno sono di proprietà della ditta fornitrice, che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada ove bruciata. b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore l'energia elettrica di alimentazione, salvo casi di forza maggiore.-----

3) Ove l'utente chieda l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla ditta; l'apparecchiatura resta di proprietà dello utente, che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della ditta chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dell'apparecchiatura, ove questa presentasse inconvenienti tecnici.-----

4) Tranne l'ipotesi di apparecchiature speciali fornite dall'utente o a questo vendute dalla ditta, quelle di tipo unico sono di esclusiva proprietà della ditta. La lampada invece è sempre della dit-



ta sia nel caso di apparecchiature speciali che di apparecchiature uniche.

5) L'utenza avrà inizio entro 48 ore dalla commissione e durerà ininterrottamente fino alla disdetta, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Il pagamento del canone di utenza sarà effettuato in via anticipata in due rate semestrali, nei mesi di gennaio e luglio, nella sede della ditta. E' in facoltà dell'utente versare il canone annuo dovuto in unica soluzione. Dopo tale termine potrà essere effettuato o nelle mani degli esattori della ditta o presso le casse sociali, ma in entrambi i casi il canone verrà maggiorato di un diritto di esazione fisso di L. 500. Unica prova del pagamento è la ricevuta redatta su appositi moduli numerati e firmati dal cassiere o dall'esattore.

6) In caso di morosità nel pagamento del canone semestrale la ditta sospenderà la fornitura, ritirando le apparecchiature, decorso il giorno 30 del secondo mese in cui è intervenuta la mora. Ove l'istituto provvedesse successivamente a pagare la mora, ma non oltre i tre mesi, sarà tenuto a corrispondere novellamente un diritto fisso di riallacciamento di L. 1.000.

7) - LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE -

Il servizio, eccetto quello per la commemorazione dei defunti, le cui prenotazioni si accettano fino alla sera del giorno 30 ottobre, avrà la stessa modalità di quello per la lampada votiva eterna, ma limitato alle otto ore consecutive della giornata stabilita dall'utente. Tale servizio dovrà essere pagato anticipatamente e le relative prenotazioni si accettano soltanto se la richiesta è fatta come minimo, per n. 2 lampada.-----

8) - TARIFFE -

Ogni utente corrisponderà alla ditta concessionaria i canoni approvati dall'Amministrazione Comunale con regolare atto deliberativo. -----

9) Tutti i registri, bollettari, moduli, ecc. dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale. L'appaltatore non potrà mettere in uso registri o bollettari senza la preventiva vidimazione da parte del Comune.-----

ART. 20

Tutte le eventuali contestazioni che potessero sorgere in merito alla interpretazione del presente capitolato saranno risolte da tre arbitri amichevoli da nominarsi: uno ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo fra di essi. In difetto di tale accordo il terzo arbitro sarà nominato dal

Presidente del Tribunale Civile competente per territorio.-----

ART. 21

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.-----

5) Il Sig. _____, nella sua espressa qualità di Procuratore della s.p.a. _____ con sede in Arzano (NA) - aggiudicataria dell'appalto - in nome e per conto e nell'interesse della quale egli agisce e stipula in questo atto - dal canto suo dichiara di accettare - come accetta - il detto appalto e di approvare integralmente tutte le condizioni innanzi specificate.-----

6) Le parti, ai fini della registrazione fiscale, dichiarano un presunto valore di lire 115.400.000= per competenze spettanti al Comune per tutta la durata della concessione, salvo annuale congruaglio.

7) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio ed ogni altra ad esso attinente, conseguente e susseguente, presente e futura, sono esclusivamente a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa.-----

8) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la società aggiudicataria ha costituito la prescritta cauzione definitiva mediante deposito in numerario della somma di lire 641.110= presso la Tesoreria Comunale, giusta quietanza n. 659 dell'11/dicembre/1989.

9) Il presente contratto non va sottoposto a controllo, non rientrando nella tipologia degli atti soggetti a controllo di cui alla legge 8/6/-1990, n. 142.

10) Per quanto non previsto si intendono applicabili le vigenti leggi in materia.

Indi, così formato il presente atto, dattiloscritto da persone di mia fiducia su n. 15 fasciate intere e della sedicesima sin qui di n. 4 fogli bollati, per la parte di cui sopra, viene da me letto alle parti contraenti le quali, riconoscendolo conforme alla loro volontà espressa, lo hanno approvato e sottoscritto insieme con me Ufficiale rogante anche nei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali.

IL SINDACO

IL PROCURATORE DELLA DITTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI

Frosinone

E' copia conforme

18 SET. 1991

Il Segretario Comunale

ALLEGATO A)

COPIA

Repertorio N. 3006



PROCURA

Raccolta N. 1

NOTAIO 86

80133 NAPOLI
Via Ponte di Tappia, 82
Tel. 328818

Repubblica Italiana

L'anno milienovecentottantaquattro il giorno

Ventitre

del mese di ottobre

23 ottobre 1984

in Napoli, nel mio studio.

innanzi a me dott.

Notario in Napoli

con studio a Via Ponte di Tappia 82, iscritto al

Collegio Notarile di Napoli

E' presente

Il dr.

dirigente, nella qualita' dichiarata di Amministratore Unico della 'EMILIO ALFANO S.P.A.', con sede in Arzano (Napoli), Via Rottitolo al braccio n. 47, ove domicilia per la carica, iscritta presso il Tribunale di Napoli al N. 85/772, codice fiscale dichiarato 01321970632.

Io Notario sono certo della identita' personale del comparente che, col mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni.

Il comparente, nella qualita', nomina e costituisce suoi Procuratori i sigg:

1) - On.

ivi domiciliato Via



UFFICIO DEL REGISTRO VITI NAPOLI

240 TT 1984

Registrazione e. n. 8518/1

serie P mod. 71, M e da lire 50.500 conseguente 2

di cui (L. 1984)

50.500

IL CASSIERE REGISTRO



2)-

domiciliato a

3)-

ivi domiciliato via

4)

domiciliato ad

5)

domiciliato a

affidone, in nome, vece e conto della società di
 cui amministrata compiano le seguenti operazioni:
 stipulare contratti di qualsiasi genere ed in par-
 ticolare di fornitura di energia elettrica con qual-
 siasi Ente, Istituto ed anche persona fisica, in
 qualunque parte del territorio nazionale, costituen-
 dosi nei relativi atti pubblici di concessione e
 stabilire e concordare patti e condizioni per detti
 contratti, preparando e concordando con le ammini-
 strazioni comunali ed altri Enti gli schemi di con-
 venzione relativi.

I procuratori sono autorizzati a dette operazioni
 anche disgiuntamente e ciascuno con i più ampi po-
 teri di firma.

Altroupo concede, nella qualità, ai nominati procu-



...tatori tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa
 od accettata, il tutto con promessa di rito, valido
 e fermo, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica
 o conferma, a titolo gratuito.

SPECIFICA	
...	1645
...	1195
...	1000
...	3000
...	25000
Il ...	
...	

Di questo atto in parte scritto con sistema elettrico

nico da persona di mia fiducia ed in parte scritto

da me su fogli uno per fascicolo, ho dato lettura

alla parte che lo approva.

